

Registro Generale n. 20

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 7 DEL 19-01-2021

Ufficio: **SERV. FINANZIARIO**

Oggetto: ANNO 2020	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE
-------------------------------------	---

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di gennaio, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

VISTI gli artt. n. 107 e n. 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del comune di Visso;

RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO l'atto di nomina sindacale n. 5 del 29.12.2020 (Prot.n. 14458/20);

VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni;

VISTO le leggi n.142/90 e n.241/90;

VISTO la Legge 15.05.1997, n.127;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

- L'art.97 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. al comma 4 lett.c) aggiunge che: *".... Il Segretario Comunale e Provinciale può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente..."*;

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n.312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tale iter normativo è che, relativamente agli atti rogati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*;
- Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti: un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui "alla luce della previsione di cui all' articolo 10, comma 2 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;
- Ritenuto che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze che sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica". ;
- Preso atto infine del principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie nell'atto di orientamento n. 18 del 24 luglio 2018 in base al quale: "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

Dato atto che nel Comune di Visso non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale;

Visto l'art. 30 della legge 15/11/1973 n.734, modificato dall'art. 27 del D.L. 28/02/1983, n.55 convertito in Legge 26/04/1983 n.131;

Visto l'art. 41 ultimo comma della legge 11/06/1980 n.312;

Vista la legge n.559 del 23/12/1993 nonché la Circolare del Ministero dell'Interno n.13/1994 dell'8/4/1994 pervenuta con nota prefettizia n.4087 del 4/5/1994;

DATO ATTO quindi che il Segretario D.ssa Galassi Gabriella Maria nell'anno 2020 ha redatto n. 10 contratti per un incasso di diritti per **Euro 749,73**:

rep.646 del 4.2.2020 conc. Loculi Silvestri Giovanni Battista	Euro 90,20
rep.647 del 4.2.2020 conc. Loculi Silveri Francesca	Euro 53,83
rep.648 del 4.2.2020 conc. Loculi Vicomandi Gianni	Euro 53,83
rep.649 del 11.2.2020 conc. Loculi Pomponi Luigia	Euro 68,73
rep.650 del 11.2.2020 conc. Loculi Galletti Nanda	Euro 63,40
rep.651 del 11.2.2020 conc. Loculi Franconi Rita	Euro 102,55
rep.653 del 3.3.2020 conc. Loculi Paternesi Americo	Euro 85,68
rep.654 del 3.3.2020 conc. Loculi Paternesi Giulio	Euro 56,43
rep.655 del 3.3.2020 conc. Loculi Vagnarelli Augusto	Euro 85,68
rep.660 del 11.8.2020 conc. Loculi Vagnarelli Agata	Euro 89,40

ATTESO che le suddette quote trovano giusta copertura finanziaria nei previsti stanziamenti di spesa in corrispondenza alle somme introitate nel relativo capitolo dell'Entrata;

VISTA l'e-mail in data 12.01.2021, assunta al prot.n.678/2021, con la quale su specifica richiesta di questo Ente, il Comune di Potenza Picena, capofila della convenzione di segreteria con il Comune di Visso, ha comunicato che le somme relative ai diritti di segreteria riscossi su contratti stipulati dal segretario D.ssa Galassi Gabriella Maria presso il Comune di Visso, rientrano nei limiti stabiliti dalle vigenti norme e pertanto risulta possibile la liquidazione;

VISTO l'art.17 comma 68 lett.B) della Legge 15.05.1997 n.127;

VISTO l'art.21 comma 4 del DPR 4.12.1997 n.465 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art.17 comma 68 della L.127/97";

VISTA la Legge n. 122 del 30/07/2010 che ha previsto la soppressione dell'Agenzia e il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'Interno;

DETERMINA

- 1) Liquidare al Segretario D.ssa Galassi Gabriella Maria la somma di **Euro 749,73** (al lordo degli oneri riflessi) per i diritti di segreteria riferiti anno 2020 sulla stipula di n.10 contratti.
- 2) Imputare la somma di **€ 749,73 oltre agli oneri riflessi paria ad euro 242,17** all'intervento ex cap.76 (cod.bil. 01.02-1.01.01.01.000) del bilancio 2021 in fase di predisposizione gestione RR.PP. 2020 (imp. 360/2020) che presente sufficiente disponibilità;
- 3) Dare atto che le somme liquidate per questo titolo in favore del Segretario D.ssa Galassi Gabriella Maria, per la percentuale che riguarda il Comune di Visso e il Comune di Potenza Picena, sono contenute nel limite di un terzo dello stipendio in godimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 19-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal19-01-2021 al03-02-2021

Li 19-01-2021 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Remigi Valentina